

Nota d'informazione per gli organizzatori di proiezioni pubbliche di film

Chi intende effettuare delle proiezioni pubbliche di film deve necessariamente ottenere l'autorizzazione del titolare del diritto di proiezione pubblica per il titolo del film in questione (Come procedere? Per la procedura, vedere sul retro!). L'Art. 10 cpv. 2 lettera c della Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini (LDA) stabilisce che solo l'autore ha il diritto di proiettare pubblicamente l'opera. L'organizzatore di una proiezione cinematografica, in quanto utilizzatore dell'opera, deve sempre ottenere il consenso del titolare dei diritti (per ottenere le licenze di utilizzo dell'opera).

Gli autori inoltrano il diritto di proiezione pubblica di film che compete loro per legge alle aziende di distribuzione cinematografica. I distributori di film devono farsi registrare presso l'Ufficio federale della cultura (UFC) (Art. 23 della Legge federale sulla cinematografia). La maggior parte dei distributori di film fa parte dell'filmdistribuzione svizzera (fds). filmdistribuzione svizzera pubblica nel sito www.filmdistribution.ch un elenco di film (Release Schedule Details) dal quale è possibile vedere chi sono i rispettivi titolari dei diritti di proiezione pubblica in Svizzera per i numerosi film disponibili. Per ogni proiezione pubblica di film è necessario richiedere un'autorizzazione a queste imprese di distribuzione, le quali possono negare l'autorizzazione senza fornire alcuna motivazione.

Il materiale audiovisivo (DVD, VOD, Bluray, abbonamenti streaming,...) noleggiato o acquistato è destinato unicamente all'uso privato e non può essere mostrato al pubblico senza l'autorizzazione del distributore del film.

Inoltre, l'organizzatore deve notificare la proiezione del film alla Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali (SUISA, www.suisa.ch), e conteggiare separatamente l'uso del sottofondo musicale del film. Ricordiamo che la notifica della proiezione del film alla SUIISA non sostituisce in alcun caso l'autorizzazione esplicita del distributore di film.

Se le proiezioni pubbliche sono più di 50 all'anno, l'organizzatore deve farsi registrare come protezionista presso l'Ufficio federale della Cultura (UFC, www.bak.admin.ch). La registrazione è gratuita.

Se per la proiezione pubblica di film viene riscosso un biglietto d'ingresso oppure no, non ha alcuna importanza ai fini del diritto d'autore e perciò non cambia nulla ai fini dell'obbligo di autorizzazione.

Art. 67 Violazione del diritto d'autore

¹ A querela della parte lesa, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente e illecitamente:

...

g. recita, rappresenta o esegue un'opera direttamente o mediante un procedimento qualsiasi oppure la fa vedere o udire altrove;

...

² Se l'autore dell'infrazione ha agito per mestiere, si procede d'ufficio. La pena è una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.



Come procedere, per ottenere l'autorizzazione per la proiezione pubblica di film?

Una guida in 6 passi:

1. Individuare qual è il distributore del film titolare dei diritti per la proiezione pubblica in Svizzera. Se si conosce il nome del distributore di film, passare al punto 3.
2. Se non si conosce il distributore del film, accedere al sito www.filmdistribution.ch e selezionare la rubrica «Release Schedule Details» e immettere lì il titolo del film. Il programma mostra in sequenza il titolo, il distributore di film (Th. Distr.) e, per i film più recenti, le date di lancio del film nelle sale cinematografiche, divise per regioni linguistiche della Svizzera. Annotare il nome del distributore di film e alla voce «Th. Distr.» cliccare sul pulsante «i». A questo punto viene fornita una lista di tutti i membri di filmdistribuzione svizzera (fds) con indirizzi e numeri di telefono.

Attenzione: sul sito www.filmdistribution.ch sono registrati soprattutto i film per il cinema più recenti (a partire dal 1995). Se non si riesce a trovare un film su www.filmdistribution.ch non significa che non sia necessario acquisire i diritti per la proiezione dello stesso. La proiezione pubblica è vietata se non c'è la dichiarazione dei diritti.

Le proiezioni pubbliche devono essere approvate dal titolare dei diritti.

Se non trovate il distributore di film su www.filmdistribution.ch, potete chiedere alla MPLC di Zurigo se il film è presente nel loro catalogo (MPLC Switzerland GmbH, Münchhaldenstrasse 10, Casella Ppostale 919, CH-8034 Zurigo, Tel. 044 325 35 35 80. www.mplc.ch). MPLC concede in licenza i film di molti distributori in Svizzera (individualmente o tramite licenze ombrello).

Altrimenti è necessario contattare il produttore del film che può concedere questo diritto o inoltrarla alla società che ha acquistato i diritti. Le informazioni più complete sui film al mondo si trovano nel database IMDB: <https://www.imdb.com/>

3. Mettersi in contatto con il distributore di film e indicare:
 - a. Titolo del film
 - b. Luogo o data della proiezione pubblica
 - c. Tipo di manifestazione (Open-Air, festa aziendale, centro giovanile...)
 - d. Come si mostrerà il film? (digitale, DVD, Blu-ray, altro ...)
 - e. Numero di posti a sedere e in piedi
 - f. Importo del biglietto d'ingresso
 - g. Dati di contatto dell'organizzatore
(Numero di telefono fisso e mobile, indirizzo e-mail; indirizzo di fatturazione, indirizzo di spedizione della copia del film)

Con queste informazioni il distributore di film è in grado di preparare un'offerta (indicazione del prezzo). Se MPLC può concedere in licenza il film, ha bisogno delle stesse informazioni.

4. Comunicazione della proiezione pubblica del film alla Società svizzera per i diritti degli autori di opere musicali (SUISA), Bellariastrasse 82, Casella postale 782, 8038 Zurigo (www.suisa.ch). L'uso della colonna sonora non può essere conteggiato con il distributore di film, ma deve essere concordato obbligatoriamente con la SUISA.
5. Comunicazione della manifestazione al comune / alla polizia preposta / all'ufficio fiscale per i biglietti, in funzione del luogo e della dimensione della manifestazione.
6. La proiezione del film può avvenire unicamente se il titolare dei diritti (distributore, MPLC, produttore del film) ha fornito precedentemente in forma scritta la conferma della proiezione pubblica. La pubblicità per la proiezione dovrà essere fatta solamente in seguito. Il possesso del film come download o su supporti audiovisivi (DVD, Blu-ray, abbonamento streaming...) non autorizza la proiezione pubblica del contenuto. L'associazione filmdistribuzione svizzera non può autorizzare alcuna proiezione pubblica di film.

Altre domande? Altre risposte sull'argomento sono disponibili sul sito www.filmdistribution.ch